


LAVARONE E LA GIURISDIZIONE DI CALDONAZZO DURANTE L'ANTICO REGIME

Lavarone


15 maggio 2009

Soprintendenza per i beni librari e archeologici 1

L'IMPERO ROMANO GERMANICO 1648-1806



Una miriade di organismi politici




TERRITORIO TRENTINO- TIROLESE

*La contea del
Tirolo con i
due principati
di Trento e
Bressanone
nella seconda
metà del '700*





Una quantità di giurisdizioni (Gerichte)

L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA



IL RIASSETTO AGLI INIZI DEL '500

LA GIURISDIZIONE DI CALDONAZZO



CONFINI GIURISDIZIONALI

Pergine


Pretura di Trento
(Vigolana)

Beseno

Folgaria


Levico

Venezia



Confini di Palù

Pergine




Castellalto

Telvana

S. Pietro

I CONFINI ECCLESIASTICI




I TRAPP

*uno dei più illustri casati del Tirolo e della vecchia
Austria*




GIURISDIZIONI TARENTINE APPARTENENTI AI TRAPP

- *Caldonazzo (con Palù)*
- *Beseno*




GIURISDIZIONI SUDTIROLESI APPARTENENTI AI TRAPP



- *Matsch / Mazia*
- *Glurns e Mals /
Gorenza e Malles*

CASTELLI E RESIDENZE TRAPP



*Castel
Beseno*




*Torre dei Sicconi e
Corte Trapp*



Castel Campo



Schwanenburg



*Palais Trapp
- Innsbruck*



*Castel Coira /
Churburg*



L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NELLE MATERIE CIVILE E PENALE





*Statuto di
Trento
del 1528*



*Statuto di Pergine del 1516, dal quale
è desunto quello di Caldonazzo*

Caldonazzo
Calceranica
Brenta

Palù




Centa

Lavarone - Luserna

1780

LE COMUNITÀ
DELLA
GIURISDIZIONE
DI CALDONAZZO



Lavarone e Luserna, una sola comunità fino al 1780.

Laus Deo S: S: M. 2.
Cominciamo l'Annotazioni del Statuto
Regolarare di Caldonazzo, e della
Regola grande d'essere fatta ogn'anno
in Caldonazzo ~ ~ ~
~ Capo: . Primo ~
Statuimo e ordiniamo, che il Sindicho Maggiore della
Villa di Caldonazzo, e sua Giurisdizione, il quale per
tempo sarà in ciascun' anno, sia tenuto, e debba nella
prima Domenica del mese di Marzo far fare la
Cena di consentimento del S: Capitano, qualmente nel
giorno di San Marco tutti gli uomini del Distretto,
cioè li capi di famiglia si debbano portare nella Villa
di Caldonazzo alla Regola Generale da esse fatto nel
luogo consueto, li quali con convenuti in detto Giorno
di San Marco, ed in presenza del Sig: Capitano
Arciprete, Sindici, e tutta la Regola, Prima il Monico
della Chiesa, quale allora sarà debba offrire, e preben-
tare le chiazze della Chiesa, e Sagrestia alli predetti
con convenuti, quali presentati, sia eletto un'altro nuo-
vo Monico, e Sagrestiano, ouero quello medesimo, sia Confirma-
to, Secondo l'antica consuetudine, il quale sia tenuto
dare quatro Signora Bonee, secondo il solito, Doppo sia
eletto il Sindicho della Chiesa a questo modo, cioè
che eletti tre al S: Sindichato sufficienti, il Sig:

LA CARTA DI REGOLA DI CALDONAZZO

Di quelli, che aueranno uottato lo Herco
nelle Roggie, o Sopra Le Strade. Cap: 25:
tem Statuimo, ed ordiniamo, che niuna persona,
che abita nella Villa di Caldazzo, o sua Giuri-
dizione, abbia ardimento, ouero in modo alcuno
preuma per se, ouero per altri gettar Herco alcu-
o qualsiuoglia immondizie nelle Roggie, che serro-
no per detta Villa, sotto pena di Libbre tre Veronesi
per ciascuna volta: rseruato, pero che le Donne
possino gettare nella Roggia li auanzi della bucc-
ata e lauaua li pani di Lino secondo il solito senza
pena alcuna, e similmente li mazelatori uotare
nella Roggia, che serro per ditta Villa le interiori delle
Bettie, che amazzano alla beca, secondo la solita
usanza.

Sulla pulizia
delle rogge e
delle strade:
articolo rivolto
sia alla 'villa',
che alla
Giurisdizione
di Caldazzo.

Delle misure d'essere tenute giuste. ~~~~
Cap: 3.^{zo}
Item Statuimo ed ordiniamo, che ciascuna persona
della Villa di Adnanazzo, e sua Giurisdizione, li
serue di misure, debba quelle auer, e tenere giuste, e
bollate, cioè Ceuri, Congiali, Stan, mezi, Stan, Galde,
quarte, e minelli, e Rochali e di due sorte li Voglia
bianco di biada, uino, o sale, ed olio come pure li grass,
li paffeti, e tutte le altre misure, Stabere, e pegroli,
gronbini, marche, libri, oncie, bilancie, e tutti li altri
pesi, e niuno debba misurare, o pesare con veruna
misura

Altro sui pesi e le misure

Delle Bestie, che farano condotte al
Regolano. ~ ~ ~ ~ ~

Cap: 30. ~ ~

Item Statuimo, ed Ordiniamo, che se alcuna
persona della Regola di Caldonazzo aver saltato
auera trouato alcuna bestia dar danno in alcun
luogho nelle possessioni d'altri, e tali bestie, o
bestia sarà condotta, come e di costume, a sig:
Regolano, all'ora questo abbia per sua Regola,
come qui di sotto, cioè per ogni Capo bovino, o
uacino quattrini tre, e per ciascun Orco un Caren-
tano di marrano, per ciascun Cavallo, o Chaualla
Carentani quattro dal giorno, e se saranno trouati
di notte, abbia il Regolano il doppio, e ancora
possi dimandare le spese fatte ai detti bestiami,
le fole non state fatte oltre la 2^a regalìa. ~ ~ ~

Sui danni da
bestiame da
essere
giudicati e
puniti dal
regolano:
articolo
rivolto alla
regola ossia
alla comunità
di
Caldonazzo.

(837)
(N. 194.) *DECRETO che estende al dipartimento dell' Alto Adige il sistema d' amministrazione dei comuni del regno.*

23 agosto 1810.

N A P O L E O N E ,
Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,
IMPERATORE DE' FRANCESI, RE D' ITALIA,
PROTEttore DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO
E MEDIATORE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA:
*EUGENIO NAPOLEONE DI FRANCIA, Vicerè
d' Italia, Principe di Venezia, Arcicancelliere
di Stato dell' Impero Francese, a tutti quelli
che vedranno le presenti, salute :*

Essendo urgente di estendere al dipartimento dell' Alto Adige le disposizioni delle leggi e dei decreti vigenti nel regno sull' organizzazione dell' amministrazione de' comuni;

Sopra rapporto del ministro dell' interno,
Noi, in virtù dell' autorità che ci è stata delegata dall' altissimo ed augustissimo imperatore e re NAPOLEONE I, nostro onoratissimo padre e grazioso sovrano, abbiamo decretato ed ordinato quanto segue:

T I T O L O P R I M O .

Disposizioni generali.

Art. 1. I comuni si distinguono in tre classi: appartengono alla prima classe tutti quelli la cui popolazione eccede i dieci mila abitanti; alla seconda quelli che oltrepassano i

DALLA COMUNITÀ AL COMUNE

Le comunità rurali cessano di esistere nel 1810, sotto il napoleonico Regno d' Italia.

Decadono anche le loro carte di regola e subentra alle stesse il primo ordinamento comunale moderno.

IL DIPARTIMENTO DELL'ALTO ADIGE



Il primo Comune di Lavarone era costituito da

*Lavarone,
Luserna,
Pedemonte,
Casotto.*

Apparteneva al Cantone di Levico, inserito a sua volta nel Distretto di Trento.

LA FINE DEI GIUDIZI FEUDALI



*Cessazione del
Giudizio
patrimoniale Trapp
di Caldonazzo nel
1824.*

*Il nuovo Giudizio
distrettuale di
Levico comprende i
comuni di Levico,
Caldonazzo, Centa,
Vattaro, Bosentino,
Lavarone, Luserna,
Pedemonte, Casotto.*

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!**

© Provincia Autonoma di Trento

